

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 410/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 567 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Mario PACCA e della società A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO PACCA, Presidente con poteri di rappresentanza della A.S.D. SETTEVILLE CASE ROSSE all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con le aggravanti di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) e i) del Codice di Giustizia Sportiva, così come entrambi integrati dal combinato disposto tra i commi 1, lett. a) e c), e 6, dell'art. 15 N.O.I.F., per aver: i) omesso, a far tempo dalla s.s. 2011/12 e in occasione dell'avvenuta presentazione della documentazione necessaria per consentire l'annuale rinnovo della affiliazione della propria Società alla F.I.G.C. all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, di inoltrare al Presidente Federale l'Atto Costitutivo e il relativo Statuto della Società datato 07.07.2011 da considerarsi sostitutivo del precedente datato 02.03.2006 trasmesso a corredo della originaria domanda di affiliazione alla F.I.G.C. per l'anno sportivo 2007/2008; ii) consentito o, comunque, non impedito (culpa in vigilando) che la Società da esso rappresentata avesse, sempre in occasione dell'avvenuta presentazione della documentazione necessaria per consentire l'annuale rinnovo della propria affiliazione alla F.I.G.C. e conseguentemente l'iscrizione ai Campionati di propria competenza per le stagioni sportive 2018/19, 2019/20 e 2020/21, presentato/depositato, a valere come dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco, un documento non genuino (rectius: falso) in quanto promanante e sottoscritto da un soggetto, tale Hernan Marco Macera in qualità di sacerdote e Parroco di S. Alessio alle Case Rosse, alla data presente sul documento stesso (07.06.2018) ormai da tempo non più in forza, quale sacerdote e parroco, all'anzidetta Parrocchia e come tale, pertanto, non avente più alcun titolo a sottoscriverlo. Falsità, conseguentemente, tale da rendere quel documento inidoneo a provare la veridicità ed effettività di tutto quanto in esso indicato e dichiarato, ovverosia, l'avvenuta concessione alla società A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE, a titolo gratuito e per il periodo 2018/2022, del campo di calcio denominato "Cardinal Angelo Dell'Acqua" (impianto di giuoco utilizzato dalla Società per l'iscrizione e partecipazione ai campionati di competenza per le s.s. 2018/19, 2019/20 e 2020/21). Con le aggravanti di aver commesso il fatto violando i doveri derivanti e conseguenti al corretto esercizio dei poteri connessi e discendenti dalla carica di vertice apicale della società A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE al tempo ricoperta, nonché, di aver agito al fine di assicurare alla propria società un ingiusto vantaggio quale quello di aver potuto la stessa dichiarare, al momento di provvedere all'annuale richiesta di rinnovo della propria affiliazione alla F.I.G.C. all'atto dell'iscrizione ai campionati di competenza per le s.s. 2018/19, 2019/20 e 2020/21, di aver ottenuto in concessione, a titolo gratuito e per il periodo 2018/2022, la disponibilità di un idoneo campo di giuoco (campo di calcio denominato "Cardinal Angelo Dell'Acqua");

A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario PACCA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario PACCA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina